

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER I
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 e s.m.i. (GARA
42-2014):**

LOTTO 2 – ALESSANDRIA (CIG 5817710E27)

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del Direttore Amministrativo, Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale
conferita con atto notarile Dott. Ganelli , rep. n. 22208, numero atti 14609
registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche “S.C.R.”)

E

UNOGAS ENERGIA S.P.A., sede legale in Via Caldera, 21, 20153 Milano,
ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 15.000.000,00
i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, REA di MI
1902560 , P.IVA e C.F. 01368720080, in persona del Sig. Fabio De Martini
nato a Sanremo (IM) il 02 marzo 1964, quale Amministratore Delegato, giusta
poteri alla stessa conferiti con atto di nomina il 24 gennaio 2014 (nel seguito
per brevità anche “Fornitore”).

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane 21 - 20153 Milano (IM)
Tel. 0184.464291 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720080 - Rea 1902560

b) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2

L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con atto del Direttore Amministrativo n.132 del 20 giugno 2014, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto la *"fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i."* mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

d) i quantitativi massimi, indicati per ciascun singolo lotto sono (VOLUME MAX IN SMC):

Lotto 1 – Torino 41.439.381

Lotto 2 – Alessandria 2.043.892

Lotto 3 – Asti 5.799.127

Lotto 4 – Biella 2.454.842

Lotto 5 – Cuneo 10.780.023

Lotto 6 – Novara 4.193.860

Lotto 7 – Verbano Cusio Ossola 283.166

Lotto 8 – Vercelli 4.835.285

Tale quantitativo è stato definito a partire dai dati storici dei consumi relativi alle ultime stagioni di riscaldamento; in particolare, tenendo conto di un fisiologico aumento annuo dei volumi di gas e della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione che verrà sottoscritta, i dati raccolti riferiti per ciascun lotto sono stati



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 Fax 0184.464299
P.Iva 01368720180 - Rea 190256

maggiorati di una percentuale del 15% e potrebbero, pertanto, subire modifiche in base alle condizioni climatiche effettive nonché in relazione all'attivazione di nuove strutture nel successivo periodo estivo/autunnale. Più in particolare, si specifica che, nell'ambito del quantitativo massimo stimato di cui all'art. 2 comma 2 del Capitolato Tecnico, le quote di consumo sufficientemente consolidate, relative alle Aziende Sanitarie piemontesi che hanno evidenziato un loro fabbisogno, ammontano complessivamente a 71.829.575 Smc.

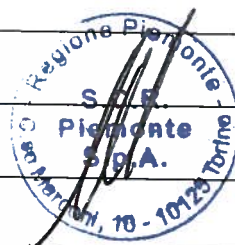
e) con atto del Direttore Amministrativo n. 189 del 19 settembre 2014, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto per il lotto 2 alla società Unogas Energia S.p.A. con ribasso offerto pari a:

Lotto 2 – 3,60 €cent/smc;

f) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva:

- **Lotto 2** per un importo di Euro 45.496,00, polizza n. 01.000010771 rilasciata da S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. n. 2013/03/2171641, rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. con massimale pari a quanto indicato all'art. 11 comma 8 della presente Convenzione;

g) il Fornitore aggiudicatario ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 71 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01366720080 - Rea 190256

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007, così articolata:

Fornitura gas naturale - Lotto 2 - Alessandria per un volume max pari a 2.043.892 Smc;

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464212 Fax 0184.464299
P.Iva 01368720180 - Rea 190256

quantitativo massimo pari a 2.043.892 smc.

3. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare gas naturale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi del R.D. 2440/1923

4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane 24 - 13018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464291 - Fax 0184.464299
P.Iva 01369720880 - Rea 190256

origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione decorre dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinatori di Fornitura, comprensivi dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 30/09/2015. La data di inizio di erogazione del gas naturale coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dopo il 15 del mese. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 30/09/2015, senza possibilità di tacito rinnovo.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464299 - Fax 0184.464299
P.Iva 0136872080 - Rea 190256

Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) predisporre, in conformità con la normativa vigente, tutti gli atti necessari alla stipula del contratto relativo al servizio di trasporto e misura del gas naturale con i competenti esercenti ed all'attivazione della fornitura;
- c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.
- d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione.
- e) su specifica richiesta scritta da indicarsi nell'Ordinativo della fornitura, emettere una fattura unica per raggruppamento di punti di prelievo facenti capo alla singola Amministrazione contraente ed inviarla anche tramite e-mail;
- f) allegare alla fattura, trimestralmente, un report sull'andamento dei consumi che, elaborato anche in modalità grafica, indichi il profilo mensile dei consumi e dei risparmi dall'inizio della fornitura.
- g) emettere fattura con cadenza minima pari a quella stabilita dall'AEEG con l'indicazione dell'effettivo volume consumato da ciascun Punto di prelievo durante l'orizzonte di fatturazione; qualora non sia stato in grado di effettuare la lettura in tempo utile per emettere la fatturazione,



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 2 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464291 - Fax 0184.464299
P.Iva 01365200989 - Rea 190256

emettere in ogni caso una fattura in acconto, congruando i consumi

non appena sarà disponibile la lettura effettiva;

h) estendere le condizioni economiche e contrattuali della presente convenzione ai prestatori del c.d. *servizio energetico*, come definiti dal

D.Lgs. 115/08, verso i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e b)

L.R. 19/07, qualora i prestatori stessi espressamente lo richiedano.

Tale impegno opera sia nel caso di contratti in corso di esecuzione al

momento della sottoscrizione della presente convenzione sia nel caso

di nuovi contratti.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita

dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per

l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di

Fornitura, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare i

servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le

attività stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti,

pena l'applicazione delle penali.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da

soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi

comprese le caratteristiche tecniche della fornitura (portata, potere calorifico

ecc.) nonché l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti il cui

monitoraggio è disciplinato all'art. 15 del Capitolato Tecnico che qui si

richiama integralmente.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 48018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464211 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720080 - Rea 190256

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di gas oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato Tecnico.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

3. Le fatturazioni avverranno così come indicato all'art. 10 del Capitolato Tecnico.

I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art.

4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2012).

I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso:

- Banca Nazionale del Lavoro – Filiale di Imperia

IBAN IT 02 Y 01005 10500 0000000000074

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464299 - Fax 0184.464299
P.Iva 01366200106 - Rea 190256

sono:

- Walter LAGORIO C.F. LGRWTR51A01M063I

- Fabio DE MARTINI C.F. DMRFBFA64C02I138N

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78,



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 10018 Iggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720060 - Rea 190256

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

- a) numero;
- b) data di emissione;
- c) indicazione amministrazione contraente;
- d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione;
- e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;
- f) quantitativo;
- g) importo IVA;
- h) totale fattura.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno essere state liquidate. Trascorsi 6 mesi dall'ultima rendicontazione trimestrale, S.C.R. Piemonte S.p.A. procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione per gli importi residui ancorché non liquidati.

4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464222 / Fax 0184.464299
P.Iva 01366720080 - Rea 190256

data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato.

5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 9 – PENALI

1. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura;



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periare, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184/46421 - Fax 0184/464299
P.Iva 01368720680 - Rea 190256

2. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza mensile/bimestrale prevista e nel termine indicato;

3. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di ritardo fino al ricevimento, in caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 10 punto 4 unitamente alla fattura;

4. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dall'emissione di fattura in acconto;

5. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di interruzione del servizio non preventivamente comunicati.

6. In caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 15 del Capitolato tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno di ritardo.

7. Per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 14 del Capitolato tecnico, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 - 5 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464299 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720030 - Rea 190256

Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 commi 1 - 5 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 commi 6 e 7 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 commi 6 e 7 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periare, 21 - 10048 Paggia (IM)
Tel. 0184/464299 - Fax 0184/464299
P.Iva 01368720180 - Rea 190256

della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 1 - 5, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 6 e 7 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 18078 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720880 - Rea 190256

del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464211 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368710080 - Rea 190256

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione con massimale unico per sinistro di Euro 5.000.000,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 13048 Taggia (IM)
Tel. 0184/46421 - Fax 0184/464299
P.Iva 01369760686 - Rea 190256

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto , ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01568720560 - Rea 190256

caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720088 - Rea 190256

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 15 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421/2 Fax 0184.464299
P.Iva 01368720080 - Rea 190256

Il sig. Roberto Cabiati, Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 comma 4 della presente Convenzione. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Penane, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 Fax 0184.464299
P.Iva 01368720687 - Rea 190256

sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.461272 Fax 0184.464299
P.Iva 01360720080 - Rea 190256

fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.



UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18038 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 Fax 0184.464299
P.Iva 0136874080 Rea 190256

dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 14 OTT 2014

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

UNOGAS ENERGIA S.p.A.

V. Perane, 21 - 18018 Taggia (IM)

Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299

P.IVA 01368720080 - Rea 190256

Il Fornitore

Il sottoscritto Fabio De Martini dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21,

22 e 23.

Torino, li

14 OTT 2014

UNOGAS ENERGIA S.p.A.

L'Amministratore Delegato
(Dott. Fabio De Martini)

Il Fornitore

[Handwritten signature]



MOD 119 A